

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

INDICE

TITOLO I – Accredimento e Iscrizione all'Albo.....	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Albo delle organizzazioni studentesche dell'Ateneo.....	4
Art. 3 - Soggetti interessati.....	4
Art. 4 - Requisiti generali per l'accREDITamento e relativa iscrizione all'Albo.....	5
Art. 5 - Requisiti specifici per categoria	5
Art. 6 – Modalità di richiesta accREDITamento e relativa iscrizione all'Albo	6
Art. 7 - Valutazione delle domande di accREDITamento e iscrizione all'Albo	7
Art. 8 – Cause per il rigetto della domanda di accREDITamento.....	8
Art. 9 – Revoca dell'accREDITamento e relativa cancellazione dall'Albo	9
Art. 10 – Benefit per le organizzazioni accREDITate	10
Art. 11 – Pre-riconoscimento di organizzazioni studentesche costituenti	10
TITOLO II – Concessione e utilizzo dei locali.....	11
Art. 12 – Domanda di concessione di locali	11
Art. 13 – Commissione attribuzione locali	11
Art. 14 – Criteri per la concessione dei locali	12
Art. 15 – Norme sull'utilizzo dei locali concessi in uso alle organizzazioni studentesche.....	13
Art. 16 – Concessione uso spazi per attività e iniziative delle organizzazioni	13
TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI.....	14
Art. 17 - Tipologie di intervento	14
Art. 18 - Contributo annuale di gestione.....	14

**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 19 - Contributo a supporto delle iniziative	14
Art. 20 - Contributi straordinari	15
Art. 21 - Commissione attribuzione fondi	15
Art 22 – Utilizzo dei contributi e rendicontazione	16
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 23 - Norme transitorie ed entrata in vigore	16



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

TITOLO I – ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Trento (nel seguito Università) favorisce le iniziative delle organizzazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e dei servizi, prevalentemente a favore della comunità universitaria.
2. Presso l'Università è istituito l'Albo delle organizzazioni studentesche (in seguito denominato Albo). Il presente Regolamento disciplina le modalità di accreditamento e iscrizione all'Albo, come prerequisito per l'assegnazione di contributi e la concessione in uso di spazi da parte dell'Università e di Opera Universitaria.

Art. 2 - Albo delle organizzazioni studentesche dell'Ateneo

1. È istituito con provvedimento del/della Dirigente competente l'Albo delle organizzazioni studentesche dell'Università. In esso sono iscritte tutte le organizzazioni studentesche che ottengono l'accREDITAMENTO sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. L'Albo è gestito e aggiornato a cura dell'Ufficio competente dell'Università, che, con cadenza annuale, indice le procedure per l'accREDITAMENTO e iscrizione all'Albo delle organizzazioni studentesche.
3. Dell'indizione delle procedure è data adeguata pubblicità mediante il Portale di Ateneo e i canali di comunicazione istituzionali. L'Albo è altresì aggiornato a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi accademici centrali e nelle strutture accademiche.

Art. 3 - Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di accREDITAMENTO e relativa iscrizione nell'Albo, le seguenti organizzazioni studentesche:
 - a) le associazioni studentesche o cooperative studentesche, che promuovono attività di interesse generale per la comunità studentesca dell'Università;
 - b) le rappresentanze studentesche.
2. Ciascuna organizzazione può richiedere l'iscrizione all'Albo in una sola categoria.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 4 - Requisiti generali per l'accREDITamento e relativa iscrizione all'Albo

1. Per l'accREDITamento e la relativa iscrizione all'Albo, le organizzazioni studentesche di cui al precedente articolo devono:
 - a) svolgere attività rivolte principalmente a tutta la comunità dell'Università;
 - b) non avere scopo di lucro;
 - c) rispettare i principi di democraticità, libera partecipazione, antirazzismo, non discriminazioni di genere e antifascismo nelle finalità e nell'organizzazione delle attività;
 - d) rispettare quanto previsto dal Codice etico dell'Università e Codice d'onore degli studenti;
 - e) possedere ulteriori requisiti specifici a seconda della categoria a cui si riferiscono.

Art. 5 - Requisiti specifici per categoria

1. In particolare per l'accREDITamento e la relativa iscrizione all'Albo le associazioni/cooperative studentesche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite mediante scrittura privata registrata (Atto costitutivo e uno Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate);
 - b) essere statutariamente apolitiche e aconfessionali e senza scopo di lucro;
 - c) operare senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, perseguendo finalità di carattere culturale e/o ricreativo e/o sportivo a favore principalmente di tutta la comunità dell'Università;
 - d) avere il/la legale rappresentante o i/le legali rappresentanti (se due o più) iscritto/a/i/e, ad un corso di studi dell'Ateneo finalizzato al conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi i corsi di studio interateneo). Il/la/i/le rappresentante/i legale/i può/possono continuare a rimanere in carica anche e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo presso l'Ateneo.
 - e) possedere al momento della domanda di accREDITamento i seguenti requisiti:
 - i. 20 soci/e che siano studenti/studentesse regolarmente iscritti/e per l'a.a. di accREDITamento a corsi di studio dell'Ateneo per il conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi i corsi di studio interateneo).

- ii. in caso di numero di soci/e superiore a 40, avere nell'a.a. di accreditamento almeno il 51% di soci/e regolarmente iscritti/e a corsi di studio dell'Ateneo per il conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi i corsi di studio interateneo).

2. In particolare per l'accREDITAMENTO e la relativa iscrizione all'Albo le rappresentanze studentesche devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite in associazione e avere un Atto costitutivo e uno Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate nel quale sia espressamente dichiarata l'assenza di finalità di lucro e la finalità di carattere culturale e/o ricreativo e/o sportivo a favore principalmente di tutta la comunità s dell'Università;
- b) possedere al momento della domanda di accREDITAMENTO i seguenti requisiti:
 - i. 20 soci/e che siano studenti/studentesse regolarmente iscritti/e per l'a.a. di accREDITAMENTO a corsi di studio dell'Ateneo per il conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi i corsi di studio interateneo).
 - ii. in caso di numero di soci/e superiore a 40, avere nell'a.a. di accREDITAMENTO almeno il 51% di soci/e regolarmente iscritti/e a corsi di studio dell'Ateneo per il conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi i corsi di studio interateneo).
- c) avere almeno 3 componenti in carica presso gli Organi centrali o di Struttura accademica al momento della richiesta di iscrizione all'Albo. Coloro che sono presenti in più Organi sono computati una sola volta, come componente dell'organo indicato dalla organizzazione richiedente.

Art. 6 – Modalità di richiesta accREDITAMENTO e relativa iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO devono essere trasmessi all'Università:



REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- a) i dati identificativi e di contatto dell'organizzazione, tra cui: la denominazione, la forma giuridica, unitamente all'atto che la identifica come tale (ad esempio atto costitutivo, statuto, delibera degli organi sociali);
 - b) la sede legale che deve essere sita nella provincia di Trento;
 - c) i nominativi dei/delle rappresentanti legali dell'associazione, i quali/le quali devono risultare regolarmente iscritti/e a corsi di studio dell'Ateneo finalizzati al conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi i corsi di studio interateneo);
 - d) copia dello statuto firmato e registrato all'Agenzie delle Entrate, nel quale deve essere compresa la promozione di attività culturali e/o ricreative e/o sportive a beneficio degli studenti/sse dell'Università. Tali attività non devono avere scopo di lucro;
 - e) copia dell'atto costitutivo;
 - f) elenco dei/delle soci/e, ai fini della verifica dei requisiti indicati agli art. 4 e 5: per ogni socio/a dovrà essere indicato se studente/essa dell'Ateneo e in questo caso dovrà essere indicata la matricola oppure luogo e data di nascita;
 - g) solo per le associazioni già accreditate l'anno precedente: una relazione scritta delle iniziative e delle attività, anche non finanziate da contributi dell'Ateneo e Opera Universitaria, realizzate a favore della comunità studentesca.
2. Le domande di accreditamento annuale devono avvenire esclusivamente utilizzando l'applicativo online predisposto dall'Università entro il **30 ottobre di ciascun anno**.
 3. L'accREDITamento è valido **per tutta la durata dell'anno solare** a cui si riferisce.
 4. L'elenco delle organizzazioni accreditate per l'anno solare successivo è pubblicato **entro il 30 novembre** nell'apposita sezione del portale dell'Università.
 5. Le rappresentanze studentesche mantengono l'accREDITamento per tutto l'anno anche in caso di elezioni durante il periodo e di eventuale non rielezione.

Art. 7 - Valutazione delle domande di accreditamento e iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo sono esaminate dall'Ufficio competente, al quale spetta verificare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti di accREDITamento stabiliti dal presente Regolamento.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

2. L'iscrizione all'Albo ha la durata di un anno solare e deve essere rinnovata ogni anno presentando opportuna domanda di accreditamento e relativa iscrizione.
3. L'accREDITamento delle organizzazioni studentesche all'Albo dell'Ateneo è disposto con provvedimento del/della Dirigente competente.
4. Qualora vi fossero condizioni ostative all'accREDITamento, esse sono rese note al/alla/ai/alle legale/i rappresentante/i dell'organizzazione studentesca che può provvedere a sanarle entro il termine comunicato.
5. La mancata accoglienza delle domande di accREDITamento deve essere adeguatamente motivata e comunicata al/alla/ai/alle legale/i rappresentante/i dell'organizzazione studentesca.
6. In caso di rigetto è possibile presentare opposizione all'Ufficio competente entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
7. Il/la Dirigente competente decide sul ricorso entro i successivi 10 giorni.

Art. 8 – Cause per il rigetto della domanda di accREDITamento

1. Non vengono accREDITate le organizzazioni che entro i termini previsti presentino una delle seguenti situazioni:
 - a) Documentazione richiesta incompleta o mancante
 - b) Numero di soci studenti/socie studentesse non congruo ai requisiti di cui all'art 5
 - c) L'assenza nello statuto di uno di seguenti elementi:
 - i. svolgere attività rivolte prevalentemente a tutta la comunità dell'Università;
 - ii. non avere scopo di lucro;
 - iii. esplicito riferimento nelle finalità statutarie al rispetto dei principi di democraticità, libertà di partecipazione, antirazzismo, non discriminazione di genere, antifascismo.
 - d) Solo per le associazioni/cooperative l'assenza dell'esplicita dicitura di "essere per fini statuari apolitiche e aconfessionali, costituite senza fini di lucro e operare senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, perseguendo finalità di carattere culturale e/o ricreativo e/o sportivo a favore principalmente della comunità studentesca dell'Università;"
 - e) Solo per le associazioni/cooperative che si riaccREDITano: non aver svolto attività/iniziative nell'anno precedente.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 9 – Revoca dell'accREDITamento e relativa cancellazione dall'Albo

1. L'Ufficio competente, d'ufficio o su istanza di terzi, può proporre la revoca dell'accREDITamento e la relativa cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia da parte dell'organizzazione;
 - b) mancato rispetto dei principi e delle norme previsti dal presente Regolamento;
 - c) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'organizzazione o delle finalità previste nel presente Regolamento;
 - d) la violazione del Codice etico e del Codice d'onore d'Ateneo
 - e) messa in atto di comportamenti direttamente imputabili all'organizzazione studentesca che siano gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Ateneo, della Comunità studentesca e della Comunità universitaria
 - f) mancata rendicontazione o irregolarità nella gestione dei contributi assegnati;
 - g) irregolarità nella gestione degli spazi universitari;
 - h) altri gravi motivi.
2. La revoca dell'accREDITamento e la cancellazione dall'Albo di un'organizzazione è disposta con provvedimento del/della Dirigente competente. Il provvedimento stabilisce la durata della cancellazione dall'Albo in relazione alla gravità delle azioni e dei comportamenti contestati.
3. Della cancellazione viene data motivata comunicazione all'organizzazione destinataria del provvedimento assegnando un termine di 30 giorni per argomentare e/o produrre documentazione a supporto del mantenimento dell'iscrizione all'Albo.
4. Il/La Dirigente competente decide su un eventuale ricorso da parte dell'organizzazione entro i successivi 10 giorni.
5. Della revoca e della cancellazione viene data comunicazione a Opera universitaria e alle strutture d'Ateneo interessate.
6. Eventuali spazi concessi in uso, eventuali iniziative approvate o finanziate all'organizzazione soggetta a tale provvedimento vengono revocati e in accordo con Opera Universitaria può essere richiesta la restituzione di somme già erogate come finanziamento di iniziative.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 10 – Benefit per le organizzazioni accreditate

1. Le organizzazioni accreditate possono godere dei seguenti benefici:
 - a) possibilità di richiedere la pubblicazione sul portale web dell'Ateneo dell'informazione delle proprie iniziative qualora finanziate dall'Università e/o da Opera Universitaria e purché tale richiesta giunga almeno 30 giorni prima della data di inizio di ciascuna iniziativa;
 - b) presentare richiesta di contributo di gestione e di contributi per iniziative;
 - c) presentare richiesta di assegnazione spazi o locali presso l'Università e/o Opera Universitaria come sede operativa;
 - d) richiedere spazi all'Università e/o ad Opera Universitaria per realizzare le proprie iniziative ed eventi;
 - e) inserire una scheda descrittiva dell'organizzazione sul portale web di Ateneo;
 - f) pubblicizzare l'organizzazione e le relative attività nel corso di momenti dedicati in Ateneo, secondo quanto concordato con gli uffici preposti all'organizzazione.

Art. 11 – Pre-riconoscimento di organizzazioni studentesche costituenti

1. Le organizzazioni studentesche costituenti possono nel periodo da gennaio a maggio di ciascun anno solare presentare richiesta di pre-riconoscimento. In tal modo possono godere dei seguenti benefici:
 - a) partecipare a iniziative di formazione su tematiche legate agli aspetti normativi, fiscali e gestionali di un'associazione;
 - b) partecipare a eventuali momenti di promozione e visibilità offerti alle organizzazioni da parte dell'Ateneo.
2. La richiesta di pre-riconoscimento da parte delle organizzazioni studentesche costituenti deve pervenire via email corredando la domanda dei documenti idonei ad individuare:
 - a) le finalità dell'organizzazione;
 - b) bozza dello statuto;
 - c) la persona che si rende promotrice della costituzione della nuova organizzazione.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

TITOLO II – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI

Art. 12 – Domanda di concessione di locali

1. Ogni organizzazione accreditata, può richiedere l'attribuzione di un locale ad uso ufficio, in condivisione con altre organizzazioni studentesche.
2. La domanda va presentata entro il 30 ottobre di ogni anno, per l'anno solare successivo. La mancata presentazione della richiesta da parte di un'organizzazione già beneficiaria di un locale, si intende come rinuncia implicita allo stesso.
3. L'assegnazione degli spazi viene deliberata da parte di un'apposita Commissione, applicando i criteri di cui all'articolo 15. Le organizzazioni assegnatarie dei locali possono disporre degli spazi a partire dall'inizio dell'anno solare successivo alla domanda e per una durata di 12 mesi.
4. L'utilizzo dei locali da parte delle organizzazioni assegnatarie deve essere conforme a quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 13 – Commissione attribuzione locali

1. Le richieste di assegnazione dei locali sono valutate da una Commissione spazi composta da:
 - a) due studenti/studentesse scelti/e dal Consiglio degli Studenti;
 - b) due docenti individuati/e dall'Ateneo.
2. La Commissione, nominata con decreto rettorale, dura in carica quattro anni ed è coadiuvata, per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo dell'Università.
3. Il/La Presidente è eletto/a tra i/le docenti membri della Commissione.
4. La Commissione delibera sulle richieste di locali a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.
5. Nell'assegnazione dei locali la Commissione tiene conto di eventuali spazi resi disponibili da Opera Universitaria attraverso una comunicazione del/la suo/a Direttore/Direttrice, nonché di eventuali prescrizioni in merito alle modalità di utilizzo degli stessi.
6. In caso di rigetto della richiesta di attribuzione spazio o di contestazione dei criteri di assegnazione è possibile presentare opposizione all'Ufficio competente entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il/La Dirigente competente decide sul ricorso entro i successivi 10 giorni.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 14 – Criteri per la concessione dei locali

1. La Commissione, preso atto della comunicazione dell'Università, con cui vengono individuati i locali disponibili con le relative dotazioni, tenuto conto di eventuale disponibilità di spazi da parte di Opera Universitaria, valuta le istanze presentate da ciascuna organizzazione.
2. Gli spazi a disposizione vengono assegnati tenendo conto delle preferenze espresse dalle organizzazioni rispetto alle tre aree: Trento centro, Trento collina, Rovereto.
3. Inoltre vengono applicati i seguenti criteri di priorità:
 - a) organizzazioni neocostituite o che non si sono accreditate più di 1 volta negli ultimi 5 anni:
 - i. 1/5 degli spazi vengono assegnati a queste realtà scelti tra gli spazi condivisi anche con le rappresentanze studentesche;
 - b) organizzazioni che negli ultimi 5 anni si sono accreditate più di 1 volta, vengono assegnati i rimanenti 4/5 degli spazi in base a:
 - i. numero di volte in cui l'associazione si è accreditata negli ultimi cinque anni
 - ii. numero di soci studenti/esse dell'Università e numero di volontari (qualora si tratta di un ETS iscritto al RUNTS)
 - iii. a partire dall'anno di accreditamento 2026, verrà valutato il numero di iniziative a favore della comunità studentesca realizzate nell'anno solare precedente da ciascuna organizzazione.
4. Le organizzazioni assegnatarie di uno specifico spazio devono predisporre un calendario condiviso che definisca quando ciascuna organizzazione ha diritto di accedere allo spazio.
5. In caso di problematiche nella cogestione degli spazi, le organizzazioni interessate possono essere convocate dall'Ufficio competente per trovare una possibile soluzione. In caso di permanenza delle problematiche, l'Ufficio competente dispone le modalità di utilizzo dello spazio assegnato alle quali le organizzazioni devono sottostare, pena la revoca della concessione dello spazio stesso.
6. Ogni organizzazione assegnataria di spazio deve comunicare entro il 15 gennaio dell'anno di assegnazione dello spazio l'elenco delle persone autorizzate a chiedere presso le rispettive reception la chiave per accedere allo spazio assegnato. In mancanza di comunicazione dell'elenco, l'assegnazione viene sospesa.

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 15 – Norme sull'utilizzo dei locali concessi in uso alle organizzazioni studentesche

1. I locali sono concessi in comodato gratuito e devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna innovazione, miglioria o addizione ai locali, se non previa autorizzazione scritta da parte degli uffici dell'Università responsabili della gestione degli immobili.
2. All'interno dei locali le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e di tipo amministrativo e comunque in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria.
3. Le attrezzature e gli arredi presenti nei locali sono a disposizione di tutte le organizzazioni che utilizzano gli stessi.
4. Il personale addetto alla custodia dei locali vigila sull'accesso ai locali assegnati. È comunque fatto salvo il diritto di accesso ai locali in qualsiasi momento per il personale dipendente dell'Università.
5. Nel caso di mancata riconferma del locale a un'organizzazione, quest'ultima è tenuta a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto.
6. Le spese di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Università. Le spese telefoniche sono a carico dell'organizzazione che utilizza il locale, la quale è inoltre responsabile dell'utilizzo del telefono da parte delle persone che accedono al locale stesso.
7. Il/la legale rappresentante è responsabile dell'applicazione delle presenti norme all'interno della propria organizzazione. Eventuali regolamenti interni alle organizzazioni non possono violare o essere in contrasto con quanto contenuto nelle presenti norme.
8. L'utilizzo dei locali può essere sospeso o revocato, qualora non siano osservate le norme qui contenute, o i locali siano utilizzati per fini diversi per i quali era stata data la concessione.
9. Qualora Opera Universitaria metta a disposizione dei locali da assegnare ad organizzazioni, l'eventuale utilizzo dovrà essere conforme oltre a quanto indicato nel presente articolo, anche alle eventuali indicazioni fornite da Opera Universitaria in sede di assegnazione.

Art. 16 – Concessione uso spazi per attività e iniziative delle organizzazioni

1. Le organizzazioni accreditate possono fare richiesta di utilizzo di spazi dell'Ateneo per la realizzazione delle proprie attività (eventi, conferenze, seminari, assemblee soci, riunioni ecc.). Tali richieste sono



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

sottoposte ad autorizzazione da parte degli Uffici competenti e devono rispettare le procedure e le modalità indicate dall'Ateneo.

2. Non è mai concesso l'uso di spazi dell'Università per iniziative o manifestazioni (anche con la sola presenza di banchetti) che abbiano finalità politiche e/o sindacali ai sensi dell'Art. 8 del Codice Etico.

TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI

Art. 17 - Tipologie di intervento

1. Gli interventi a sostegno delle attività culturali e sociali delle organizzazioni studentesche sono costituiti da:
 - a) contributo annuale di gestione;
 - b) contributo a supporto delle iniziative.

Art. 18 - Contributo annuale di gestione

1. La domanda per il contributo annuale di gestione deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'organizzazione o da un/a suo/sua delegato/a entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello relativo al contributo.
2. L'importo del contributo è definito annualmente dalla Convenzione tra Università e Opera Universitaria in modo uguale per tutte le associazioni ed erogato in una soluzione unica a inizio anno solare.

Art. 19 - Contributo a supporto delle iniziative

1. I contributi per iniziative realizzate dalle organizzazioni studentesche sono erogati attraverso l'emanazione di bandi congiunti tra Università di Trento e Opera Universitaria. Sono previsti almeno due bandi all'anno.
2. I contenuti dei bandi, le tempistiche e le modalità di partecipazione sono indicati di volta in volta nei bandi stessi definiti dal Direttore/Direttrice di Opera Universitaria e dal Dirigente competente per l'Università sentito il parere del Delegato/a alle Relazioni con il Territorio e Associazioni del Consiglio Studentesco.
3. Per la valutazione delle domande di contributo viene nominata una Commissione paritetica Università e Opera Universitaria.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 20 - Contributi straordinari

1. Le organizzazioni studentesche possono presentare domanda di contributo per iniziative straordinarie al di fuori dei bandi previsti. Le richieste devono pervenire agli Uffici di Opera Universitaria e all'Ufficio competente dell'Università almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa.
2. Si configurano come straordinarie le richieste che hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) iniziative nuove non presentate in precedenza
 - b) iniziative non prevedibili o programmabili nelle tempistiche dei bandi ordinari.
3. Le richieste straordinarie possono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa, esclusivamente utilizzando l'applicativo online predisposto dall'Università.
4. Per la valutazione dell'iniziativa si applicano gli stessi criteri e voci di spesa ammissibili della corrispettiva categoria presente nel bando ordinario di richiesta contributi.
5. Gli uffici competenti sottopongono la richiesta alla Commissione paritetica che delibera l'ammissibilità della richiesta e l'eventuale importo erogabile entro 10 giorni dalla richiesta.
6. Contro il rigetto della richiesta straordinaria di contributi da parte della Commissione non è possibile da parte dell'organizzazione richiedente alcun ricorso.

Art. 21 - Commissione attribuzione fondi

1. La Commissione paritetica è nominata dal/la Rettore/trice ed è composta da:
 - a) due persone scelte tra il personale docente dell'Università di Trento
 - b) due persone indicate dal/la Presidente di Opera Universitaria;
 - c) due studenti/esse membri dal Consiglio degli Studenti/esse.
 - d) due studenti/esse indicati/e dal/dalla Presidente di Opera Universitaria
2. Gli studenti/esse presenti in Commissione possono essere soci/socie di organizzazioni studentesche, purché non ne ricoprano il ruolo di Legale Rappresentante. Non possono inoltre afferire tutti/e alla stessa organizzazione, ma solo nella misura del 50%.
3. I membri della Commissione di cui alla lettera a), b) durano in carica 4 anni con possibilità di rinnovo.
4. I membri di cui alla lettera c) e d) durano in carica per un periodo pari alla durata della loro carica nel Consiglio degli Studenti.



**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

5. La Commissione è coadiuvata per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di dell'Università e di Opera Universitaria.
6. Il/La Presidente è nominato/a per il primo biennio dall'Università tra i due docenti di sua nomina e per il secondo biennio tra le persone indicate da Opera Universitaria.
7. La Commissione esprime parere sulle richieste di finanziamento a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.

Art 22 – Utilizzo dei contributi e rendicontazione

1. L'utilizzo dei contributi non conforme a quanto indicato nei bandi, la mancata o incompleta rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dagli stessi, comportano:
 - a) l'obbligo di restituzione di eventuali somme già erogate come anticipo
 - b) la possibilità di revoca dell'accREDITAMENTO e dei benefici che ne derivano per una durata che tiene conto della gravità del comportamento messo in atto.
2. La procedura per la segnalazione di eventuali irregolarità nella rendicontazione, le modalità e tempistiche per il risanamento e le azioni conseguenti a eventuali inadempienze sono specificate direttamente nei bandi per la richiesta di contributi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione dello stesso e si applica per gli accreditamenti a partire dall'anno solare 2026.